

## NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

(Adottate dalle Aziende di Credito sotto gli auspicj dell'Associazione Bancaria Italiana)

**Art. 1.** - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nel suo rapporto d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali della facoltà loro accordate.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce fatte dalle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la viva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ineluttabilmente necessario per provvedere: ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce o state depositate e pubblicate a sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Art. 2.** - L'invio di lettere o di estratti conto, e le eventuali notifiche e qualunque altra comunicazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

**Art. 3.** - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.

Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di resta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, sottrazione o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione la Banca non è responsabile. L'invio dei moduli al Correntista è fatto a suo rischio.

Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi a mezzo carta Boncomat in conformità alle Norme che regolano detto rito, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta Boncomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al momento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti sui conti disponibili insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi sui altri conti appartenenti dello stesso correntista.

**Art. 4.** - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, fatti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari e accreditato riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla sua dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - e non è disponibile a che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia o conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi e conferisce al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale rito prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca conserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima di averne effettuato l'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre separatamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1629 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

**Art. 5.** - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ed investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite in favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha o in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha altresì il diritto di farsi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi - la renzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti, e di parti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

**Art. 6.** - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono soggette alle seguenti statuizioni:

- a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con essa versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione orale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di richiederla o di revocarla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera comandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito stesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza tenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le norme sue e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

**Art. 7.** - I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine mese di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese alle telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con la data di regolamento.

I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli stessi i termini di cui all'art. 1629 Cod. Civ. e alle commissioni di chiusura valute alla data di regolamento del conto. I termini restano che a fine d'anno a norma del precedente comma, saranno accreditati gli assegni dovuti dalla Banca e operate le ritenute fiscali di legge.

Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca, salvo patto diverso, si intendono determinati in base alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza e producono a loro volta interessi alla stessa misura.

Su saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito sia ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come ai precedenti commi in caso di ritardo.

Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il cliente e usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti di cui al precedente comma. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le missioni sui massimi scoperti e le cessioni di tenuta del conto.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data in contanti, salvo il caso di post-dazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di importo, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite Banca.

Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per le aperture di credito e di sovvenzione, ad ognuna delle quali è sempre riservato il diritto di sigillare l'immediato pagamento o tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di ricevere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente renzione di assegno.

Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca ed in particolare quelle dipendenti da titoli, concessioni di fidejussione, intenzioni assunte in via individuale anche per suo aventi causa e simili titoli.

**Art. 8.** - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca di regola,

entro i termini di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ.

Trascorsi 40 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che non hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nei casi di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Correntista deve proporre l'imputazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dall'invio degli estratti conto; la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse cause e per i motivi accreditati entro il termine di prescrizione ordinario.

I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Correntista e ciò anche nel caso di prelievi a mezzo carta Boncomat secondo quanto previsto dall'art. 8, primo comma, delle Norme relative.

**Art. 9.** - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a L. 100.000, la Banca cessa di corrispondere gli interessi ed ha facoltà di non inviare l'estratto conto.

**Art. 10.** - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso consenso da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.

**Art. 11.** - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai clienti di assegni e di effetti cambiali la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimporsi in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analogo comando dal suo Corrispondente o dal trattatario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

**Art. 12.** - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei contestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i contestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà accreditate, fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1.

**Art. 13.** - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i contestatari.

In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo contestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i contestatari in solido tra loro.

In deroga all'art. 190 Cod. Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi contestatari.

**Art. 14.** - Nei casi di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari del conto di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri contestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del contestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'intestatato o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i contestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

**Art. 15.** - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

- a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del sesto comma dell'art. 7;
- b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia ancora il termine di presentazione;
- c) la Banca, quando intenda avvalersi, della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nei casi, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dell'apertura di credito ai sensi dell'art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista; il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

**Art. 16.** - La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Correntista oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca o pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.

**Art. 17.** - Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni, che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

**Art. 18.** - Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi, appena in possesso della comunicazione di esecuzione per lettera e telegramma, e secondo che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.

Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l'operato della Banca si intenderà approvato.

**Art. 19.** - È irrevocabile la facoltà del Correntista di assumere, come gli incarichi del Correntista, in relazione agli incarichi ricevuti dal Correntista, la Banca e autorizzata a sensi e per gli effetti di cui all'art. 1713 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

In assenza di istruzioni, particolari del Correntista, il sistema o l'esecuzione degli ordini o pagamenti o di bonifici sarà determinato dalla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.

Gli valori dei servizi della Banca si intendono senz'altro accettati dal Correntista le norme e le condizioni da esso stabilite per singoli servizi (come incasso effetti e documenti, aperture di credito, documenti, incasso cedole e titoli, estratti, custodia od amministrazione titoli, ecc.).

**Art. 20.** - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto o qualunque natura i Foro competente è quello nella cui giurisdizione trova la dipendenza della Banca presso la quale si è costituito il rapporto.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti a detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Correntista.